



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

(Porto Torres via Mare, 1 - Tel. 0789-563670 - Fax 0789-563676)

PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cpportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 58/2022

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale», ed in particolare la parte quinta, titolo III, ed il relativo allegato X, in cui è prevista la disciplina inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

VISTA la Direttiva Comunitaria 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;

VISTO il Decreto Interministeriale 22 marzo 2017 recante “Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE”;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 14, punto 1 che riserva all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali,

VISTI il D.P.R. 29 dicembre 2000, pubblicato in G.U. 18 febbraio 2001, n° 32, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci e il D.M. 3 maggio 2001 recante i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci;

VISTO il D.M. 05 marzo 2008 recante l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci al porto di Porto Torres;

VISTA la Circolare n. 01/2017 prot. RAM/1141/2/2017 in data 2 maggio 2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto e avente per argomento “D.M. 22 marzo 2017- modifiche all'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del codice dell'ambiente- modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE”;

VISTE le proprie Ordinanze n°81/2014 in data 18.12.2014, n° 22/2016 in data 13.05.2016 che disciplinano le pratiche amministrative di arrivo e partenza delle navi nel porto di Porto Torres attraverso l'impiego del sistema telematico di gestione portuale Port Management Information System (PMIS2);

VISTA la Ris. MEPC 259(68) adottata il 15.05.2015 “*Guidelines for exhaust gas cleaning Systems*”

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 24 maggio 2017 presso la sede dell'Autorità Portuale di Olbia, nel corso della quale sono state esaminate e discusse le disposizioni normative di cui al

Decreto 22 marzo 2017 sopra citato e convenuto sull'opportunità che l'Autorità Marittima proceda all'emanazione del provvedimento ordinativo, per la parte di propria competenza disponendo, altresì, l'obbligo da parte dei fornitori di combustibili per uso marittimo di trasmettere anche all'Autorità Portuale i dati afferenti le notifiche e le lettere di protesta riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati nell'ambito territoriale dell'Autorità Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la propria Ordinanza n° 23/2017 in data 20 giugno 2017, adottata in conformità al disposto normativo e in aderenza alle conclusioni raggiunte nella sopra richiamata riunione;

VISTA la MEPC.1/Circ. 883 in data 21.05.2019 "Guidance on indication of ongoing compliance in the case of the failure of a single monitoring instrument, and recommended actions to take if the exhaust gas cleaning system (EGCS) fails to meet the provisions of the 2015 EGCS guidelines (resolution mepc.259(68))";

VISTA la circolare MATTM n. 9833 in data 30.05.2019 "Quesito in materia di metodi di riduzione delle emissioni, alternativi all'uso di combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo", diramata con Dp n. n. 1631 in data 18.06.2019 del Reparto Ambientale Marino del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

VISTA la *Resolution* MEPC.340(77) (adottata il 26.11.2021) "*2021 Guidelines for exhaust gas cleaning systems*" che ha aggiornato e sostituito la Res. MEPC 259 (68) sopra richiamata;

VISTO l'art. 295, c[^] 6bis, del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

RITENUTO OPPORTUNO integrare la suddetta Ordinanza n° 23/2017 dettando prescrizioni operative per regolamentare la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi battenti qualsiasi bandiera che scalano il porto e la rada di Porto Torres e che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni in atmosfera alternativi all'uso di combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo prescritti dalla vigente normativa, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 81, 179 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

RENDE NOTO

L'attuale quadro normativo internazionale (Annesso VI della Convenzione Marpol 73/78 e Direttiva di codifica UE n° 2016/802) e nazionale di riferimento in materia di tenore di zolfo nei combustibili marittimi (in particolare l'art. 295 del D.lgs. 152/2006), prescrive l'impiego di combustibili per uso marittimo con precisi limiti per ciò che concerne il contenuto massimo di tenore di zolfo in massa.

Detti limiti sono più stringenti nelle aree che, ai sensi del suddetto Annesso VI, sono stati individuati come *Sulphur Emission Control Area* (SECA).

Mentre, a livello UE, sia il mar del Nord (Canale della manica compreso) che il Mar Baltico sono aree SECA, il Mar Mediterraneo non è stato ancora individuato come tale, sebbene siano in corso i prodromici negoziati nelle opportune sedi di rango internazionale per giungere a questo traguardo.

Nelle aree non SECA come il Mar Mediterraneo vigono i seguenti limiti di tenore di zolfo nei combustibili marittimi:

- ***Nave all'ormeggio in porto UE ovvero all'ancora in rada: 0,10% (non applicabile per ormeggio inferiore a 2 ore o se i motori sono spenti e la nave è alimentata all'ormeggio da banchina elettrificata)***

- **Altri casi: 0,50%**

Sono, altresì, previste ECCEZIONI qualora la nave utilizza un metodo alternativo di riduzione delle emissioni debitamente approvati, in particolare:

a) i metodi di abbattimento delle emissioni e combustibili alternativi (ad es. sistemi di depurazione dei gas di scarico, miscele di combustibile per uso marittimo e gas di bollitura, GNL, celle a combustibile e biocarburanti) sono consentiti per le navi di tutte le bandiere nelle acque dell'UE purché sia costantemente garantita la riduzione delle emissioni in atmosfera in misura almeno equivalente all'uso di combustibili marini conformi;

b) nel caso di utilizzo di metodo (es. torre di lavaggio, c.d. *scrubber*) di riduzione delle emissioni in atmosfera basato su sistema funzionante a **circuito chiuso**, non si applicano i limiti di cui all'art. 295, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, D.lgs. 152/2006, come stabilito al comma 6-bis dello stesso articolo). Nel caso in cui il metodo *scrubber* sia invece basato su sistema a **circuito aperto**, il limite del tenore di zolfo è pari al 3,50% (art. 295, comma 6-bis ultimo cpv, D.lgs. 152/2006).

Sono pertanto introdotte le seguenti disposizioni relative al combustibile per uso marittimo nonché alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni in atmosfera alternativi all'uso di combustibili marittimi prescritti dalla vigente normativa e che si trovano ormeggiate nel porto di Porto Torres ovvero in rada.

ORDINA

Articolo 1 (obblighi di comunicazione)

E' fatto obbligo per i fornitori di combustibili per uso marittimo che operano nell'ambito territoriale di competenza della Capitaneria di Porto di Porto Torres e della locale Autorità Portuale, di comunicare alle predette Autorità ai seguenti indirizzi cp-portotorres@pec.mit.gov.it e info@pec.apnordsardegna.it entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente relative al tenore di zolfo dei combustibili consegnati

2. E' fatto obbligo al comandante o all'armatore delle navi battenti bandiera italiana, che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni, e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile nei porti di competenza di questa Autorità Marittima, di trasmettere entro le 24 ore successive a tale accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore a 24 ore, una relazione contenente una descrizione del metodo utilizzato.

3. Tale relazione potrà anche essere trasmessa unitamente alla nota informativa di arrivo di cui all'articolo 179 del Codice della Navigazione attraverso l'impiego del sistema telematico di gestione portuale Port Management Information System (PMIS2). In caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, titolo III, allegato X, alla predetta relazione dovrà essere altresì inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma

Articolo 2 (navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

1. Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni in atmosfera alternativo basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. *scrubber*), oltre alla descrizione di cui

al precedente articolo 3 della presente ordinanza, il comandante o l'armatore deve trasmettere almeno le seguenti informazioni; in uno con il certificato IAPP e relativo supplemento se del caso.

- a)** se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera sia stato approvato:
- a.1)** ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane);
 - a.2)** ai sensi del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane);
 - a.3)** ai sensi della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COSS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE); ovvero
 - a.4)** dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
- b)** se il metodo approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto (in quest'ultimo caso il combustibile utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore al 3,5% in massa);
- c)** qualora il sistema di lavaggio utilizzato sia a circuito aperto, specificare che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia in funzione, sia in perfetta efficienza e sia utilizzato di continuo nel rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni
- d)** l'impegno del Comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Porto Torres qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella comunicazione afferente l'anno civile in corso.

Articolo 3

(prescrizioni per le navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

1. La nave che utilizza il sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. *scrubber*) deve:

- a)** verificare che il sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia in funzione, in perfetta efficienza e che sia utilizzato di continuo nel rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni;
- b)** interrompere le operazioni di lavaggio dei gas di scarico in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio;
- c)** comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres (via radio sul canale 16 o via filo al num. di tel. 040/676616 – 040/676611 e successivamente via e-mail all'indirizzo so.cpportotorres@mit.gov.it) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio;
- d)** interrompere le operazioni di lavaggio dei gas di scarico qualora il valore del ph, degli idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità risultino non conformi a quelli indicati dalla pertinente *Resolution Mepc* applicabile;;
- e)** rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Porto Torres, qualora espressamente richiesto dell'Autorità marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
- f)** utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti b) e d) del presente articolo;
- g)** utilizzare, nella rada del porto di Porto Torres e durante le manovre di ingresso ed uscita

in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti b) e d) del presente articolo.

Articolo 4 (abrogazioni e disposizioni finali)

1. L'Ordinanza n° 23/2017 in premessa citata è abrogata
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare le disposizioni ivi recate, la cui pubblicità è assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inserimento nella sezione "ordinanze" al sito <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres/Pages/ordinanze-e-avvisi.aspx>

Porto Torres, *data del protocollo*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI